



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Università degli Studi di Teramo

GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI UNITE

**ID 01/18/APSE/UP
Numero Gara 7042627
CIG 74399465A9**

SCHEMA DI CONTRATTO

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

SOMMARIO

Premessa	3
Art. 1 – Norme regolatrici	4
Art. 2 – Oggetto del contratto	4
Art. 3 – Durata del contratto	5
Art. 4 – Importo contrattuale	5
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	6
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	7
Art. 7 – Obblighi di riservatezza	8
Art. 8 – Trattamento dei dati personali	9
Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore e coperture assicurative	9
Art. 10 – Subappalto	10
Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 12 – Cauzione definitiva	12
Art. 13 – Recesso	13
Art. 14 – Recesso per giusta causa	13
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito	13
Art. 16 – Risoluzione per inadempimento	13
Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	14
Art. 18 – Penali	15
Art. 19 – Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare	15
Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	15
Art. 21 – Direttore dell’Esecuzione e Responsabile del servizio	16
Art. 22 – Obblighi e adempimenti a carico dell’Appaltatore	16
Art. 23 – Foro di competenza	17
Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione ..	17
Art. 25 – Disposizioni finali	18



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Premessa

- a) Con DDG N. 201/2018 prot.4723 del 03/04/2018, facendo seguito alla Comunicazione 2.1 sottoposta nella seduta del CdA del 07/03/2018, l'Università degli Studi di Teramo (di seguito per brevità Unite) ha disposto di affidare il Servizio di Brokeraggio Assicurativo – 66518100-5 Servizi di Intermediazione Assicurativa - secondo le specifiche indicate nei documenti di gara ed in particolare nel Disciplinare di Gara, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato Codice);
- b) Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2018;
- c) Con Verbale n. ___ del ___ la Commissione di Gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- d) Con DDG n. ___ del ___/___/___ è stata disposta l'Aggiudicazione Definitiva alla ditta _____, con sede legale in _____ alla via _____, P. IVA _____, CF _____;
- e) La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice;
- f) L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5 del Codice;
- g) È decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice;
- h) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato CSA) e il Disciplinare di Gara come modificati dai contenuti dell'Offerta presentata in sede di gara, nonché il bando, che qui si intendono riportate come parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unite al medesimo – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale,

l'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, nell'ufficio del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito denominata Unite) ubicato presso il Campus di Coste Sant'Agostino nella Palazzina Rettorato, avanti a me, dott. _____, in qualità di Ufficiale Rogante di Unite, autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse della predetta amministrazione a norma dell'art. 55, comma 3 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n. 270 del 16/06/2016, senza assistenti di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo rinunciato, si sono costituiti:

- Unite con sede in Teramo alla via Renato Balzarini n. 1, CF 92012890676, P. IVA 00898930672, rappresentata dal Direttore generale dott.ssa _____, nata a _____, il ___/___/___, CF _____, domiciliata per la carica ove sopra;

- L'Appaltatore _____, con sede legale in _____ alla via _____, P. IVA _____,



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

CF _____, nella persona del Legale Rappresentante _____,
nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ alla via _____,
domiciliato per la carica presso la sede sociale,

tra detti componenti, aventi requisiti di legge e della cui identità personale sono io - Ufficiale Rogante – personalmente certo,

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti , come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il CSA, il Disciplinare di Gara come modificati dai contenuti dell’Offerta presentata in sede di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) dal codice di comportamento dei dipendenti di Unite;
- e) il Disciplinare di Gara, il CSA, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Unite, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a Unite, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da Unite prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da Unite.

Unite provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio Servizio di Brokeraggio Assicurativo - 66518100 Servizi di Intermediazione Assicurativa - secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nel CSA.

L’attività è disciplinata dalla normativa vigente e in particolare dal Dlgs 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

L’appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell’attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi di Unite, finalizzato all’individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l’assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi, nonché la gestione dei sinistri e la liquidazione dei relativi danni, secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nel CSA, come modificati dai contenuti dell’Offerta presentata in sede di gara.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il CSA e il Disciplinare di Gara come modificati dai contenuti dell'Offerta presentata in sede di gara, nonché il bando, che definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire.

Art. 3 – Durata del contratto

I servizi di cui all'art. 2 hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del __/__/__. L'avvio del servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalle parti.

Unite, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Unite.

Inoltre, Unite si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 – Importo contrattuale

Lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, come precisato nel CSA, non comporta per Unite alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il Broker (sia quale consulente, sia mediatore), in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale e internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione presso le quali sono attivate le coperture assicurative di Unite.

Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere (anche a seguito dell'opzione di rinnovo prevista nei contratti in essere), indicati all'art. 3 del CSA, ad eccezione dei casi in cui Unite ritenga di non inserire la cosiddetta "clausola broker" nei rapporti con le Compagnie assicuratrici.

L'importo contrattuale delle commissioni/provvigioni per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di 36 mesi, in:

1	Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie Assicurative RAMO RCA/ARD – Kasko Dipendenti in missione	_____ %
2	Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie Assicurative RAMI DIVERSI DA RCA/ARD – Kasko Dipendenti in missione	_____ %

La misura dei compensi resterà fissa e invariabile per tutta la durata del servizio.

Per quanto concerne le coperture in essere, le provvigioni sono quelle già previste in fase di stipulazione delle correnti polizze assicurative. Si precisa che per le coperture in essere la provvigione è calcolata sulla base delle percentuali previste dai vigenti contratti assicurativi come di seguito riportato:

1	Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie Assicurative RAMO RCA/ARD – Kasko Dipendenti in missione	4%
----------	---	-----------



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

2	Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie Assicurative RAMI DIVERSI DA RCA/ARD – Kasko Dipendenti in missione	8%
----------	--	-----------

L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente, per l'assunzione di polizze assicurative.

Il Broker non potrà pretendere da Unite alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta per le attività oggetto dell'appalto.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui Unite non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica.

L'Appaltatore, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con Unite secondo le previsioni del presente contratto, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare di Gara, nel CSA, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, che qui si intendono riportate come parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unite al medesimo.

Il servizio, deve eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

La prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di Unite e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte di Unite e/o da terzi.

Unite, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di Unite, potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione a Unite. Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare a Unite tutto il materiale documentario.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, Unite potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Appaltatore riconosce a Unite la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte di Unite di tale

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, Unite si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, Unite si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da queste comunicate al direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale di € 100,00.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Unite, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi competenti dell'amministrazione.

L'Appaltatore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti dell'amministrazione, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

L'Appaltatore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse di Unite, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al presente contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare Unite.

L'Appaltatore deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti da Unite, assicurando la tutela degli interessi della stessa. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a trasmettere a Unite ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'Appaltatore risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del presente incarico.

In merito a quanto sopra Unite si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di Unite, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Unite direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Unite paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Unite e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Unite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Unite.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione di Unite.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Unite tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.unite.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Art. 9 – Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative

L'Appaltatore per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.

La suddetta polizza assicurativa è stata stipulata con la Compagnia _____ il
//_ al n. _____.

L'Appaltatore è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

Inoltre, l'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

La suddetta polizza assicurativa è stata stipulata con la Compagnia _____ il
//_ al n. _____.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Art. 10 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Per le prestazioni rese in subappalto, Unite provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere a Unite, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Unite sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Unite o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso Unite il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Unite non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, Unite procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a Unite, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare a Unite le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Unite, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Unite da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Unite inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Unite. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Unite, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi compensi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Unite può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a Unite e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Teramo.

Unite verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere a Unite, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Unite, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 12 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di Unite, stipulata con la Compagnia _____ il ___/___/___ al n. _____.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Unite, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Unite qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Unite ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Unite ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Art. 13 – Recesso

Unite ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Unite.

In caso di recesso di Unite, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 – Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti Unite che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Unite potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a Unite. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 74399465A9** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Unite al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 – Risoluzione per inadempimento

Unite si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Unite ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

In ogni caso si conviene che Unite, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Unite;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); Responsabilità dell'Appaltatore e coperture assicurative (art. 9); subappalto (art. 10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 22).
- ad insindacabile giudizio di Unite, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non corrispondano alle condizioni stabilite nel presente contratto, ovvero il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, non sia stato rispettato il termine per l'individuazione del nuovo responsabile, nonché, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse;
- cessione d'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
- cessione del contratto;
- nel caso in cui l'Appaltatore (o una dei soggetti partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire a Unite tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, Unite interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Unite procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, Unite potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Unite può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 17 del CSA.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Unite ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, qualora le stesse non siano direttamente corrisposte dall'Appaltatore, Unite provvederà a recuperare l'importo incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 19 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Unite proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Unite interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Unite, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Unite, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Unite.

Art. 21 – Direttore dell'Esecuzione e Responsabile del servizio

Unite nominerà il Direttore dell'Esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, Unite, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici di Unite, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di Unite, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore dovrà fornire il team proposto in sede di Offerta Tecnica all'atto della firma del contratto, allegando anche i curricula degli incaricati. Unite valuterà i suddetti curricula per verificare la rispondenza a quanto dichiarato in sede di gara.

Il broker dovrà nominare, nell'ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate.

Il responsabile/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti del referente (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) per assicurare il reperimento eventualmente immediato, nell'arco della giornata lavorativa.

Nell'ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.

Unite potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze.

In tale caso, l'Appaltatore dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 giorni solari dalla richiesta di Unite.

L'elenco del team e i nominatici del Responsabile/coordinatore e sostituto, unitamente ai rispettivi curricula, sono allegati al presente contratto.

Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 22 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Unite.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Unite da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Unite, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Unite si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare a Unite ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Unite entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Unite.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 23 – Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Teramo.

Art. 24 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere a Unite le spese relative alla pubblicazione del bando di gara per l'importo di € _____ (euro _____, _____) IVA inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. Filiale Corso San Giorgio - Teramo IBAN IT08E 03069 15303 100000046017 intestato a Università degli Studi di Teramo 000004806788, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG _____".



**GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI
UNITE
SCHEMA DI CONTRATTO**

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente documento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Teramo __/__/__

Università degli Studi di Teramo

Il Direttore Generale

dott.

Timbro della Società e firma del Legale
Rappresentante della Società

Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma sottoscritti per accettazione dalle parti e depositati agli atti di Unite i seguenti documenti:

- 1) Bando;
- 2) CSA;
- 3) Disciplinare di Gara;
- 4) Offerte Tecnica e Economica dell'Appaltatore.